



Sent - 125/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale Daddabbo Presidente

Rossana De Corato Consigliere, relatore

Giovanni Natali Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37446** del registro di Segreteria, a
istanza della Procura regionale, nei confronti di:

MAZZINI Lorenzo, nato il 30.9.1958 a Foggia (c.f. MZZLNZ58P30D643X)

e ivi residente in viale Ofanto n. 171, rappresentato e difeso dell'avv. Raul

Donato Pellegrini (PLLRDN58A19D643Y), presso il cui studio è

elettivamente domiciliato, in Foggia al c.so Vittorio Emanuele n. 8 (domicilio

digitale: pellegrini.rauldonato@avvocatifoggia.legalmail.it);

VACCA Giuseppe, nato il 18.10.1953 a Bari (c.f. VCCGPP53R18A662H) e

ivi residente alla via Rosario Livatino n. 15, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Sabina Ornella di Lecce (DLCSNR55H55D643E) e Roberto Eustachio Sisto

(SSTRRT87M12A662I), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in

Bari, alla via Roberto da Bari n. 36;

TENUTA UMBRA - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con

sede legale in Foggia, via Galliani, n. 8, (P.IVA 03319290718), in persona del

	legale rappresentante Fasanella Salvatore, nato il 16.04.1960 a Peschici ed ivi	
	residente in Località Valle Scinni, snc, non costituita;	
	FASANELLA Matteo , nato il 23.02.1958 a Peschici (FG) (c.f.	
	FSNMTT58B23G487K) ed ivi residente in Località Monte Pucci snc, non	
	costituito;	
	visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti	
	di causa;	
	uditi nell'udienza del 29 gennaio 2025 - relatore il Consigliere Rossana De	
	Corato e Segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico	
	Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Pierlorenzo Campa,	
	l'avv. Rocco Barrasso, in sostituzione dell'avv. Raul Donato Pellegrini, per il	
	convenuto Mazzini e l'avv. Sabina Ornella Di Lecce per il convenuto Vacca.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1.- Con atto di citazione depositato il 17 ottobre 2023, ritualmente notificato,	
	il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio Vacca Giuseppe, Mazzini	
	Lorenzo, Tenuta Umbra S.c.a.r.l. e Fasanella Matteo, ut supra generalizzati,	
	chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno per	
	complessivi € 321.964,52 in favore dell'Agenzia per le erogazioni in	
	agricoltura (AGEA), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di	
	giustizia, in relazione all'asserita indebita erogazione di finanziamenti pubblici	
	a valere sul Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Puglia, cicli di	
	Programmazione 2007/2013 e 2014/2020.	
	1.1- Premette parte attrice che la presente azione risarcitoria ha preso le mosse	
	dall'informativa della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico -	
	2	

	Finanziaria - Gruppo Tutela Spesa Pubblica -Sezione Anticorruzione di Bari -	
	d'ora in poi anche soltanto Nucleo PEF), pervenuta al suo Ufficio il 3 agosto	
	2021, secondo cui, all'esito delle indagini espletate nell'ambito del	
	procedimento penale n. 3367/2020 incardinato presso la Procura della	
	Repubblica di Bari, erano emersi fenomeni di <i>mala gestio</i> produttivi di danno	
	erariale da parte di due funzionari regionali, Lorenzo Mazzini e Giuseppe	
	Vacca, in servizio presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e	
	ambientale, nonché condotte illecite poste in essere da alcuni dei soggetti	
	percettori dei finanziamenti pubblici indebitamente erogati (nello specifico,	
	era stata trasmessa copia della comunicazione di notizia di reato - CNR -	
	redatta all'esito di tali indagini, in uno alla copiosa documentazione ivi	
	allegata).	
	L'inchiesta aveva interessato 26 istanze di finanziamento presentate da 9 ditte,	
	per complessivi € 2.763.345,30, (per le quali l'attore pubblico ha ritenuto di	
	procedere distintamente nei confronti di ciascun soggetto beneficiario degli	
	aiuti) nell'ambito delle misure 226 e 227 del PSR Puglia 2007-2013 e le	
	sottomisure 8.2, 8.3 e 8.4 del PSR Puglia 2014-2020.	
	All'esito degli accertamenti svolti, la Guardia di Finanza aveva deferito	
	all'Autorità giudiziaria 20 soggetti tra pubblici ufficiali, imprenditori e tecnici	
	(dottori agronomi e forestali) per le ipotesi di reato di cui agli artt. 317	
	(concussione), 319 (corruzione), 479 (falso ideologico), 640-bis (truffa	
	aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p.; il P.M., in sede	
	di richiesta al GIP di applicazione di misure cautelari, disposte con ordinanza	
	n. 127 del 5 novembre 2021, aveva riqualificato alcune fattispecie segnalate	
	dalla GdF quali ipotesi di concussione (nella forma tentata) come reato di	
	3	

	corruzione propria.	
	Nel ricostruire la sequenza comune a tutte le vicende oggetto delle diverse	
	azioni risarcitorie intraprese, il Procuratore regionale riferisce, in sintesi, che:	
	- con determinazione n. 134 del 20.5.2019 l’Autorità di Gestione (AdG) del	
	PSR Puglia 2014/2020 (<i>i.e.</i> il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e	
	tutela dell’ambiente della Regione Puglia) conferiva al VACCA l’incarico di	
	Responsabile delle sottomisure 8.2 (<i>«Sostegno per l’allestimento e la</i>	
	<i>manutenzione di sistemi agroforestali»</i>), 8.3 (<i>«Sostegno ad interventi di</i>	
	<i>prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da</i>	
	<i>calamità naturali ed eventi catastrofici»</i>) e 8.4 (<i>«Sostegno ad interventi di</i>	
	<i>ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità</i>	
	<i>naturali ed eventi catastrofici»</i>), con il compito di organizzare le attività	
	finalizzate all’attuazione delle sottomisure e nello specifico: operare sotto il	
	coordinamento del Dirigente del Servizio Risorse forestali; curare l’istruttoria	
	delle domande di sostegno e di pagamento, la formulazione delle proposte di	
	atti amministrativi, la predisposizione e l’autorizzazione, con potere di firma,	
	degli elenchi di liquidazione da inviare ad AGEA; curare la ricognizione,	
	raccolta e trasmissione dei dati di monitoraggio di competenza, nonché le	
	relazioni con i soggetti direttamente interessati;	
	- analoga posizione di responsabilità era ricoperta in precedenza dallo stesso	
	Vacca (con attribuzione dei medesimi compiti e funzioni di cui alla	
	determinazione n. 134/2019 su richiamata), con riferimento alle misure 226 e	
	227 - del PSR 2007/2013;	
	- il Mazzini era incaricato dei <i>controlli amministrativi</i> (art. 48 del Reg. Ue n.	
	809/2014), che interessano il 100% delle domande di pagamento	
	4	

	(anticipazione, acconto e saldo), nonché dei <i>controlli in loco</i> (artt. 49-51 del	
	Reg. Ue n. 809/2014;	
	- tutti i controlli erano eseguiti con l’ausilio di <i>check-list</i> e verbali, i cui esiti	
	venivano registrati tramite il portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo	
	Nazionale);	
	- dalle indagini penali era emerso un “sistema” corruttivo tra i funzionari	
	regionali preposti all’istruttoria e ai controlli e i soggetti (persone fisiche e	
	giuridiche) beneficiari dei finanziamenti erogati nell’ambito dei PSR, che	
	aveva consentito l’indebita percezione di contributi pubblici.	
	Tale sistema, secondo la prospettazione accusatoria, era articolato in più fasi:	
	1) nella prima il Vacca avrebbe predisposto il c.d. preavviso di rigetto (art. 10-	
	<i>bis</i> della l. 7.8.1990, n. 241), con cui comunicava alle ditte interessate l’omessa	
	o incompleta presentazione dei documenti richiesti dal bando, con particolare	
	riferimento alla mancata presentazione del “ <i>Formulario degli interventi</i> ”; 2) le	
	ditte avrebbero quindi inviato un nuovo Formulario sul quale, a differenza del	
	precedente documento allegato alla domanda di sostegno (DdS), sarebbe stato	
	riportato un punteggio maggiorato rispetto al precedente, poi indicato nel	
	verbale del funzionario istruttore Mazzini e nella graduatoria finale, in assenza	
	di evidenze documentali utili a comprendere le ragioni di tale incremento; 3)	
	il Vacca attestava in ciascuna delle determinazioni dirigenziali esaminate che:	
	“...il procedimento istruttorio...è stato espletato nel rispetto delle norme e che	
	il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie...”;	
	4) ottenute l’ammissione al finanziamento e la concessione dell’aiuto, il Vacca	
	avrebbe informato il Mazzini sugli aiuti deliberati dalla Regione e quest’ultimo	
	avrebbe contattato telefonicamente i beneficiari, chiedendo loro un incontro	
	5	

	per la dazione di somme di denaro (come emerso da intercettazioni telefoniche,	
	da captazioni ambientali, da interrogatori e da sommarie informazioni	
	territoriali), che sarebbero state in parte consegnate al Vacca.	
	Gli ulteriori sviluppi dell'attività investigativa avevano disvelato il perpetrarsi	
	di altre fattispecie criminoso connotate dalla sussistenza di un “...sistema	
	standardizzato di condotte fraudolente attuato attraverso l'utilizzo di fatture	
	soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti; la presentazione di altrettanto	
	fasulle ‘dichiarazioni liberatorie’, attestanti l'avvenuto pagamento delle false	
	fatture; l'utilizzo delle provviste finanziarie giacenti su diversi conti correnti	
	bancari gestiti da un unico soggetto il quale, per simulare l'avvenuto	
	pagamento delle false fatture, ricorreva a delle ‘partite di giro da un conto	
	corrente all'altro... ”.	
	1.2- Con specifico riferimento alla fattispecie dannosa dedotta nel presente	
	giudizio, il Procuratore regionale rappresenta, nello specifico, che lo	
	“...strettissimo accordo corruttivo...” tra i funzionari regionali e i convenuti	
	Matteo Fasanella e Tenuta Umbra S.c.a.r.l. (d'ora in poi, anche, soltanto,	
	“Tenuta Umbra”) si sarebbe concretizzato, in relazione alla “...prima tipologia	
	di vicende...” sopra riassunte, vale a dire, nell'aver sostanzialmente sviato	
	l'iter di formazione delle graduatorie di ammissibilità delle ditte all'istruttoria	
	tecnico-amministrativa (sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020); mentre, per quel	
	che concerne la seconda tipologia di condotte illecite che coinvolgono i	
	medesimi convenuti (realizzatesi nell'ambito della misura 227 del PSR	
	2007/2013), sarebbe stato posto in essere “...un meccanismo truffaldino...” a	
	danno dell'Agea attraverso l'utilizzo di fatture false per operazioni	
	oggettivamente o soggettivamente inesistenti (la società cooperativa Tenuta	
	6	

	Umbra, il cui attuale rappresentante legale è Fasanella Salvatore, era stata,	
	infatti, inserita utilmente in graduatoria sia nella programmazione 2014/2020	
	(sottomisura 8.3, azione 5), che nella programmazione 2007/2013 (misura 227,	
	azioni 1 e 3).	
	Più nel dettaglio, viene rappresentato quanto segue:	
	1.2.1- <u>Sottomisura 8.3, azione 5 - PSR 2014/2020 (DdS n. 54250713762).</u>	
	Il Procuratore regionale dopo aver analiticamente ricostruito l’iter	
	provvedimentale che aveva portato la suddetta società, dapprima,	
	all’inclusione nella graduatoria delle “ <i>domande ammesse all’istruttoria</i>	
	<i>tecnico-amministrativa</i> ” (DAdG n. 108/2018), successivamente, al suo utile	
	inserimento nell’elenco delle ditte ammissibili agli aiuti a seguito	
	dell’istruttoria tecnico-amministrativa (DAdG n. 49/2019) e, infine, alla	
	concessione del beneficio pari a complessivi € 211.461,38 (DAdG n.	
	169/2020), riferisce che la stessa risultava aver ricevuto, a titolo di	
	anticipazione, l’importo di € 100.000,00, corrisposto in data 24 novembre 2020	
	(a seguito della domanda di pagamento n. 04270059571).	
	Precisa, inoltre, che per la suddetta pratica “... <i>l’istruttoria è stata eseguita da</i>	
	<i>MAZZINI Lorenzo...</i> ”.	
	Nel corso dell’indagine penale, era stata, altresì, nominata dalla Regione Puglia	
	(con determinazione dirigenziale n. 193 del 4.3.2022 e successivo	
	provvedimento n. 285 del 22.4.2022) una apposita Commissione con lo scopo	
	di procedere alla puntuale revisione dell’attività istruttoria svolta presso il	
	Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale sulle domande di	
	sostegno/pagamento presentate (nonché di tutta la documentazione	
	amministrativo-contabile acquisita agli atti), al fine di verificare la regolarità	
	7	

		della spesa sostenuta a valere sui PSR 2007/2013 e 2014/2020.	
		I controlli effettuati in tale sede, avevano condotto, nei confronti di Tenuta	
		Umbra, all’annullamento del provvedimento di ammissibilità agli aiuti di cui	
		alla DAdG n. 49/2019 e, per l’effetto, del provvedimento di concessione degli	
		aiuti approvato con DAdG n. 169/2020, con conseguente richiesta di	
		restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione.	
		Secondo le contestazioni formulate dalla Regione Puglia in sede di autotutela,	
		l’irregolarità della procedura era ravvisabile nella violazione dei termini e delle	
		modalità d’invio della documentazione tecnico-amministrativa di cui al punto	
		v, paragrafo 14 del bando, con la seguente motivazione “...risulta essere	
		<i>pervenuta alla P.E.C. del Responsabile di Sottomisura e non al Servizio</i>	
		<i>Territoriale di Foggia così come stabilito da Bando) in data 18/06/2018, e</i>	
		<i>quindi oltre il termine ultimo (16/06/2018) previsto dalla DAdG n. 128 del</i>	
		<i>07/06/2018 (pena l’irricevibilità della domanda). Inoltre, dal carteggio</i>	
		<i>esaminato emerge che la predetta documentazione tecnico amministrativa, è</i>	
		<i>stata consegnata a mano presso il Servizio Territoriale di Foggia ed acquisita</i>	
		<i>dallo stesso tramite protocollo AOO180/44021 del giorno 17/07/2018... ”.</i>	
		Alcuna valenza era stata attribuita, nello specifico, alle giustificazioni addotte	
		dalla suddetta società circa la ricezione di “...un avviso di mancata consegna	
		<i>in quanto la p.e.c. ricevente (upa.foggia@p.e.c..rupar.puglia.it) risultava</i>	
		<i>piena... ”, attesa l’insussistenza di alcuna prova dell’avvenuto invio di tale</i>	
		documentazione da parte di Tenuta Umbra entro il termine previsto, né,	
		tantomeno, della ricezione da parte del sistema informatico della	
		comunicazione attestante la mancata consegna per “...casella di posta	
		<i>elettronica certificata piena... ”.</i>	
		8	

Sulla scorta della suddetta accertata irregolarità, il Requirente ha ipotizzato la ricorrenza di un'ipotesi di danno erariale in relazione alla conseguente indebita percezione della somma di € 100.000,00 versata, come detto, a titolo di "anticipazione" dell'aiuto (assentito per il complessivo importo di € 211.461,38), imputando tale nocumento, indistintamente e solidalmente a titolo di dolo, a tutti i convenuti; quanto all'individuazione delle "...*singole responsabilità...*" si rinvia al successivo punto 1.3 avendo l'attore pubblico trattato tale argomento congiuntamente per entrambe le tipologie di danno contestate (dalla pag. 46 e ss. dell'atto di citazione).

1.2.2- Misura 227, azioni 1 e 3- PSR 2007/2013 (DdS n. 94751534879).

La cooperativa Tenuta Umbra aveva presentato domanda ed ottenuto un finanziamento complessivo di € 199.055,02, che, anche in relazione agli esiti dei controlli specifici eseguiti dalla Commissione nominata *ad hoc* dalla Regione Puglia - costituita, come detto, al fine di effettuare una revisione dell'istruttoria eseguita sulle DdS presentate - era risultato correttamente concesso nel riconosciuto suddetto importo (cfr. pag. 31 dell'atto di citazione).

Per quel che concerne, invece, la documentazione di spesa (sia ai fini dell'acconto, che della domanda di saldo) - corredata altresì dal "...*verbale di controllo per l'accertamento di regolare esecuzione degli interventi a firma del funzionario Mazzini Lorenzo, e del legale rapp.te p.t. ... Matteo Fasanella...*" - sebbene la suddetta Commissione non avesse rilevato significative irregolarità, il Procuratore regionale, sulla scorta delle risultanze investigative della Guardia di finanza, ha contestato ai convenuti, ai fini dell'erogazione del finanziamento, di aver fraudolentemente formato, presentato, fatto valere, istruito, approvato e liquidato fatture [emesse dal

	Consorzio Agroforestale (oppure, a volte, indicato come “Peschiciano) “Biase-	
	Fasanella” facente capo al Fasanella Matteo, d’ora in poi, anche, soltanto,	
	“Consorzio”] che “... <i>afferiscono a prestazioni non effettivamente rese dal</i>	
	<i>formale esecutore dei lavori...</i> ”, ovvero attinenti a “... <i>lavori forestali</i>	
	<i>formalmente eseguiti dal Consorzio in favore della cooperativa TENUTA</i>	
	<i>UMBRA a.r.l...</i> ” che “... <i>non sono stati realmente eseguiti e, ciò nonostante il</i>	
	<i>Mazzini ha sottoscritto il verbale di controllo per l’accertamento di regolare</i>	
	<i>esecuzione degli interventi...</i> ”.	
	A conforto della tesi accusatoria, l’attore pubblico ha evidenziato, in estrema	
	sintesi:	
	- che per la gran parte delle fatture emesse per lavori asseritamente eseguiti nei	
	confronti di Tenuta Umbra non risultavano i relativi accrediti finanziari	
	nonostante, in alcuni casi soltanto, vi fosse la loro annotazione sul libro	
	giornale e/o sul registro Iva.;	
	- in generale, l’assoluta inattendibilità della contabilità del Consorzio	
	(principale esecutore dei lavori apparentemente effettuati nei confronti di	
	Tenuta Umbra) che operava mediante l’emissione di fatture che si risolveva in	
	mere “... <i>operazioni bancarie di giroconto...</i> ” con altra cooperativa, anch’essa	
	riferibile al Fasanella (Apulia Verde), senza effettivo esborso di danaro da	
	parte del committente dei lavori;	
	- la sussistenza di un meccanismo di frode in cui le fatture venivano emesse	
	unicamente per poter giustificare la fuoriuscita di denaro dai conti correnti	
	dedicati all’esercizio d’impresa (salvo poi farli transitare - come detto - su altri	
	conti correnti) e, per altro verso, al fine di fornire alla società destinataria del	
	finanziamento la documentazione fiscale necessaria per ottenere il rimborso di	
	10	

	spese risultanti da fatture emesse per operazioni inesistenti.	
	Per tale voce di danno il Procuratore regionale ha contestato l'importo di €	
	199.055,00 che, sommato al danno di cui al precedente punto 1.2.1, conduce	
	ad un importo complessivo del nocumento finanziario patito dall'AGEA, pari	
	a € 299.055,00, a cui sono stati aggiunti interessi e maggiorazione del 10%	
	(come da comunicazione dell'Agea del 4 aprile 2023) per un totale di €	
	321.964,52.	
	1.3- Quanto alle singole responsabilità dei convenuti - questione, come	
	anticipato <i>supra</i> , che parte attrice tratta congiuntamente con riferimento ad	
	entrambe le poste di danno si deduce, in sintesi, quanto segue (cfr. pagg. da 46	
	a 50):	
	- il Vacca, in qualità di Responsabile di misura, sarebbe stato in grado di	
	condizionare la gestione delle pratiche di interesse, attraverso una serie di	
	azioni e/o omissioni compiute unitamente al Mazzini, in qualità di funzionario	
	istruttore, avendo, peraltro, il Vacca il compito di “...rilevare eventuali	
	<i>anomalie nell'istruttoria delle pratiche, muovere eventuali contestazioni o</i>	
	<i>revocare l'ammissibilità agli aiuti...</i> ”; in particolare, per la misura 8.3, costui	
	aveva “...considerato ricevibile la documentazione pervenuta fuori	
	<i>termine...</i> ”, mentre “...per la misura 227, [aveva] attribuito un punteggio	
	<i>superiore (inspiegabilmente) a quello che la ditta stessa si era attribuito...</i> ”;	
	- il Mazzini, nella qualità di funzionario istruttore presso la Sezione	
	coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia, avrebbe “...posto in essere	
	<i>una condotta supportata da interessi personali ed economici connessi al</i>	
	<i>rapporto di corruzione instaurato con l'imprenditore FASANELLA Matteo,</i>	
	<i>rappresentante legale di Tenuta Umbra e del Consorzio Peschiciano Biase -</i>	
	11	

Fasanella...”; nei suoi confronti sarebbe emerso, altresì, “...in modo inequivocabile l'illecito mercimonio di funzioni pubbliche con asservimento delle stesse, in cambio di denaro [...] o altre utilità agli interessi dei privati...” (viene al riguardo richiamato il rinvenimento nella sua abitazione, nel corso delle indagini penali, di un assegno postdatato di € 10.000,00 emesso a suo nome dal Fasanella Matteo tratto su un c.c.b. intestato a Tenuta Umbra); costui, inoltre “...nel suo ruolo di funzionario deputato all'istruttoria delle pratiche di finanziamento ha ritenuto ricevibile documentazione presentata tardivamente (misura 8.3) e ha dichiarato regolari lavori in realtà non eseguiti...”;

- Tenuta Umbra e Matteo Fasanella.

In proposito, il Requirente deduce quanto segue:

“...Le pratiche riguardanti la cooperativa TENUTA UMBRA per la misura 8.3 presentavano delle criticità (documentazione irricevibile) che, qualora rilevate in fase istruttoria, avrebbero impedito alla società la percezione di finanziamenti pubblici. È stato riscontrato infatti che la ditta ha inviato fuori termine la documentazione amministrativa e, nonostante l'anomalia innanzi descritta, che avrebbe comportato l'irricevibilità della documentazione ai fini di un eventuale istruttoria tecnico-amministrativa, la stessa è stata ammessa alle successive fasi istruttorie. Siffatta condizione di favore trova spiegazione nell'accordo corruttivo con il MAZZINI, la cui sussistenza è provata dal rinvenimento presso l'abitazione del MAZZINI Lorenzo di un assegno di 10.000,00 euro emesso in suo favore da Tenuta Umbra, il cui amministratore unico è FASANELLA Matteo. La società (ed il suo amministratore) erano quindi ben consapevoli delle irregolarità della pratica.

Con riferimento alla misura 227, invece, è stata riscontrata dalle indagini della GdF la rendicontazione alla regione Puglia di fatture “inesistenti” relative a lavori asseritamente ma non realmente eseguiti dal Consorzio Biase - Fasanella in favore di Tenuta Umbra, lavori la cui regolare esecuzione è stata attestata nel verbale datato 27.7.2017 e sottoscritto dal Mazzini e dal Fasanella...”.

1.4- Infine, parte attrice, dopo aver illustrato le deduzioni difensive rassegnate dai convenuti in sede preprocessuale e averne analiticamente sostenuto l’infondatezza, le ha, pertanto, ritenute inidonee a superare i contestati profili di responsabilità (cfr. pagg. da 50 a 61).

2.- Con memoria depositata il 15 gennaio 2024 si è costituito il convenuto Mazzini, con il patrocinio dell’avvocato Raul Donato Pellegrini, chiedendo, in via principale, di sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente presso il Tribunale di Bari, in quanto fondato sui medesimi fatti.

Nel merito, ha chiesto il rigetto dell’avanzata domanda risarcitoria, stante: (i) la mancanza di elementi probatori, basandosi la stessa sulle risultanze di un procedimento penale solo in fase iniziale - e, come tale, inidoneo a dimostrare alcuna responsabilità -; (ii) la natura provvisoria delle disposte misure cautelari emesse a suo carico; (iii) la conseguente inidoneità del compendio probatorio acquisito nel procedimento penale; (iv) l’infondatezza, in ogni caso, della pretesa per insufficiente e/o erronea motivazione riguardo ai fatti controversi.

Con memoria depositata il 31 gennaio 2024, si è costituito il convenuto Vacca, con il patrocinio degli avvocati Di Lecce e Sisto, chiedendo, anch’esso, in via principale, con articolate deduzioni di cui si dirà in parte motiva nei limiti in

	cui ciò si renderà necessario ai fini del decidere, la sospensione del giudizio a	
	fronte dell'asserita necessità del previo accertamento nella sede penale degli	
	addebiti formulati nei suoi confronti e, comunque, in subordine, il rigetto della	
	domanda, in quanto infondata nel merito essendo assolutamente priva di validi	
	riscontri probatori.	
	Non si sono costituiti gli altri due convenuti.	
	3.- Venuto il giudizio in discussione all'udienza del 19 giugno 2024 (di rinvio	
	da quella del 21 febbraio precedente), il Collegio giudicante con ordinanza n.	
	48 depositata il 6 agosto 2024) ha disposto incombenti istruttori, all'uopo	
	onerando il Procuratore regionale, che ha fornito riscontro con atto depositato	
	in data 17 ottobre 2024.	
	4.- All'esito dell'odierna udienza (di rinvio da quella del precedente 20	
	novembre, in prossimità della quale il convenuto Mazzini ha depositato	
	un'ulteriore memoria difensiva) la causa, sulle conclusioni delle parti, come da	
	verbale, è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. – Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti Fasanella	
	Matteo e Tenuta Umbra s.c.a.r.l., in persona del suo rappresentante legale p.t.,	
	non essendosi costoro costituiti in giudizio, pur a seguito di regolare notifica	
	dell'atto di citazione.	
	2. Il presente giudizio verte sull'ipotesi di danno erariale subito da AGEA	
	(organismo pagatore che gestisce e controlla le spese finanziate dal Fondo	
	europeo agricolo di Garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo	
	sviluppo rurale - FEASR) per effetto delle condotte illecite tenute da due	
	14	

	funzionari della Regione Puglia in servizio presso il Dipartimento Agricoltura,	
	Sviluppo rurale e ambientale (Vacca e Mazzini, quest'ultimo incardinato	
	presso la Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia), nonché	
	dal soggetto percettore (Tenuta Umbra s.c.a.r.l.) e dall'imprenditore Fasanella	
	Matteo, in relazione all'erogazione di aiuti a valere sul PSR Puglia (strumento	
	di finanziamento, programmazione e attuazione del FEASR) ciclo 2014-2020,	
	sottomisura 8.3 e ciclo 2007/2013, misura 227.	
	Nello specifico, vengono contestate due distinte fattispecie di danno, attinenti,	
	l'una, alla sottomisura 8.3 della Programmazione 2014/2020 (d'ora in poi,	
	anche, soltanto "sottomisura 8.3"), e, l'altra, alla misura 227 della	
	Programmazione 2007/2013 (d'ora in poi, anche soltanto "misura 227").	
	Tali differenti partite di danno, pur coinvolgendo, secondo l'impostazione	
	accusatoria, i medesimi convenuti e sviluppatasi nel contesto di un unico e	
	ampio disegno criminoso, si riferiscono a condotte illecite realizzatesi nel	
	corso di momenti procedimentali differenti nell'ambito delle procedure	
	amministrative per l'assegnazione dei suddetti finanziamenti pubblici (cioè:	
	l'illegittima ammissione alla prosecuzione della procedura di finanziamento,	
	per ciò che concerne la sottomisura 8.3, e la mancata realizzazione dei lavori	
	finanziati e, in ogni caso, l'emissione di fatture oggettivamente e	
	soggettivamente false, per ciò che riguarda la misura 227).	
	L'ipotesi accusatoria prende ampiamente spunto dalle risultanze dell'inchiesta	
	svolta sui medesimi fatti dal Requirente penale a mezzo della Guardia di	
	Finanza, dalla quale emerge un quadro di sostanziale accordo corruttivo fra i	
	due citati funzionari e una pluralità di soggetti privati, fra cui Tenuta Umbra,	
	qui convenuta (oltre ai reati di falso ideologico e truffa aggravata), finalizzato	
	15	

	all'ottenimento fraudolento degli aiuti di cui trattasi mediante le condotte	
	dolose sopra indicate.	
	2.- Va preliminarmente deliberata l'istanza di sospensione del giudizio formulata	
	da entrambi i convenuti costituiti.	
	La domanda non merita di essere accolta, non ricorrendo nella fattispecie,	
	all'evidenza, un'ipotesi di pregiudizialità necessaria con il processo penale	
	pendente sugli stessi fatti presso il Tribunale di Bari.	
	Invero, per giurisprudenza consolidatissima di questa Corte, da cui non vi è	
	motivo per discostarsi (cfr. <i>ex multis</i> : Sezioni riunite ordinanza n. 9 del 2018),	
	siffatto rapporto di pregiudizialità necessaria, quale previsto dall'art. 106 del	
	Codice di giustizia contabile è ravvisabile nei soli casi in cui la decisione di	
	altra causa assuma carattere di indefettibile antecedente logico-giuridico dal	
	quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, la quale circostanza non	
	ricorre con riferimento al processo penale, stante la completa autonomia del	
	processo contabile rispetto ad esso, con conseguente esclusione della	
	possibilità di procedere ad una sospensione dettata da motivi di mera	
	opportunità.	
	Ritiene, in ogni caso, il Collegio che risultino incartati agli atti di causa	
	sufficienti elementi probatori, ivi compresi quelli tratti dal processo penale, per	
	giungere ad una ponderata e autonoma decisione sulle contestazioni mosse ai	
	convenuti in questa sede, indipendentemente dall'eventuale accertamento dei	
	reati loro ascritti, per i medesimi fatti, in quella penale.	
	3.- Passando al merito, osserva il Collegio - come già accennato - che l'azione	
	risarcitoria all'esame contempla, in effetti, due distinte domande, che, per	
	quanto connesse tra loro soggettivamente ed oggettivamente, riguardano due	
	16	

poste di danno del tutto autonome tra loro, sia per le condotte che le hanno determinate, sia per la fase procedurale in cui queste sono si sono manifestate, onde, anche per chiarezza e comodità espositiva, conviene trattarle separatamente.

4. – Prima posta di danno: l’anticipazione di € 100.000,00 erogata per il finanziamento degli interventi relativi alla sottomisura 8.3, azione 5, del PSR Puglia - Programmazione 2014/2020.

Parte attrice, contesta, in buona sostanza, ai convenuti l’indebita erogazione/percezione di tale anticipazione sul rilievo dell’illecita ammissione della società cooperativa di che trattasi al prosieguo della fase procedurale intermedia del relativo procedimento amministrativo, quella, cioè, della presentazione e valutazione della documentazione tecnico-amministrativa, di cui al punto v del paragrafo 14 della DdAG n. 144/2017.

Ciò in quanto Tenuta Umbra - come già accertato dalla Guardia di Finanza nel corso dell’indagine penale, e ancor più approfonditamente e motivatamente dall’apposita Commissione di verifica all’uopo nominata dalla Regione Puglia nel marzo/aprile 2022 - aveva presentato tale documentazione, a mezzo p.e.c., in evidente ritardo (18 giugno 2018) rispetto al termine ultimo (16 giugno 2018, come prorogato dalla DdAG n. 128/2018), previsto a pena di “...irricevibilità...” dalla DdAg n. 108/2018.

Non solo, ma la documentazione di che trattasi, era stata inviata - parimenti, in violazione della stessa disposizione della DdAG n. 108/2018 - all’indirizzo p.e.c. del Responsabile di sottomisura (vale a dire del Vacca) e non già a quello della Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia, al quale Ufficio, è risultata essere stata, inoltre, consegnata, del tutto irritualmente *pro*

manibus, dopo un mese circa, come comprovato dalla relativa annotazione al protocollo in data 17 luglio 2018.

Alla luce di tali inequivocabili circostanze di fatto, non par dubbio al Collegio, sotto il profilo causale, per un verso, che sia stata palesemente violata una disposizione del bando di accesso al finanziamento, alla quale, per consolidata giurisprudenza amministrativa (e, per fattispecie di ritardo addirittura infinitesimale) viene riconosciuta natura assolutamente inderogabile (cfr. *ex multis*, C.d.S., VI Sez. , n. 8546/2024) e, dall'altro (e conseguentemente), che ne è derivato, per Tenuta Umbra, l'utile inserimento nella graduatoria finale, l'ammissione al beneficio finanziario e, da ultimo, l'erogazione dell'anticipazione di che trattasi.

Nemmeno può dubitarsi - passando, quindi, all'esame del profilo psicologico - che di tanto fossero pienamente consapevoli sia il Vacca, in quanto funzionario diretto responsabile della sottomisura 8.3 (in attuazione della determinazione n. 134 del 20.5.2019 dell'autorità di Gestione) e, quindi, come tale, altamente qualificato ed esperto nella soggetta materia, al quale, peraltro, la documentazione *de qua* era pervenuta, direttamente, tardivamente ed irritualmente al suo indirizzo p.e.c., sia - nella sua qualità di funzionario istruttore - il Mazzini, presso il cui competente Ufficio periferico la stessa documentazione era stata consegnata manualmente in prosieguo di tempo, con modalità parimenti irrituale.

Il che li obbligava, ciascuno in rapporto alla propria specifica competenza, ad escludere, senza alcun indugio Tenuta Umbra dal prosieguo della procedura, tenuto conto che questa - come si dirà meglio *infra* - non aveva prodotto alcuna valida prova a sostegno dell'asserita tempestività dell'invio della p.e.c.

	all'unico indirizzo previsto dalla Determinazione n. 108/2018.	
	Né, al riguardo, sono condivisibili le deduzioni rassegnate sul punto specifico	
	dal Mazzini in sede di costituzione in giudizio (ed in maniera più	
	circostanziata con la memoria aggiuntiva depositata in data 8 novembre 2024),	
	essenzialmente incentrate sul rilievo che egli era stato incaricato delle funzioni	
	di istruttore per la sottomisura che ne occupa soltanto in data 18 ottobre 2018	
	e, quindi, posteriormente alla tardiva trasmissione della documentazione da	
	parte di Tenuta Umbra, addossando, conseguentemente ed esclusivamente al	
	Vacca la responsabilità dell'avvenuta indebita ammissione di tale società alla	
	fase della relativa valutazione tecnico-amministrativa.	
	Trattasi, invero, di deduzione all'evidenza pretestuosa, ove si consideri che -	
	come si evince agevolmente dalla DdGA n. 49 del 18 marzo 2019 - l'attività	
	istruttoria di valutazione della documentazione tecnico-amministrativa (nella	
	quale occasione poteva e doveva essere rilevato anche il rispetto del requisito	
	della tempestività della sua trasmissione e, quindi della sua ricevibilità) è stata	
	effettuata in periodo successivo all'approvazione della DdAG n. 221 del 12	
	ottobre 2018, con cui è stata aggiornata “...la graduatoria delle domande	
	ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa...”, a seguito della definizione	
	dei ricorsi gerarchici presentati dalle ditte originariamente escluse.	
	Non può, inoltre, sottacersi, al riguardo, che, come si evince dall' <i>incipit</i> della	
	CNR diretta alla Procura della Repubblica di Bari, l'inchiesta penale ha avuto	
	origine dalla denuncia sporta da un dottore agronomo (tale Cavallo Salvatore)	
	incaricato dall'Azienda Agricola “Eredi Fragassi Antonio” di curare presso il	
	Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia	
	le pratiche relative a un programmato intervento boschivo nell'ambito del PSR	

	regionale (misura 8.5).	
	Costui, infatti, aveva ricevuto una richiesta estorsiva da parte del Mazzini per	
	una vicenda esattamente sovrapponibile a quella di cui vertesi (vale a dire, la	
	mancata presentazione tempestiva della documentazione prevista dal bando),	
	con la promessa, dietro corresponsione di denaro, di soluzione del problema	
	mediante il suo deposito cartaceo <i>pro manibus</i> ; ciò che dimostra che trattavasi	
	di pratica illecita a cui il suddetto funzionario era, evidentemente, avvezzo	
	nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche.	
	Quanto, invece, al Vacca - in disparte la circostanza che non si rinviene in atti	
	alcun documento a lui riferibile che palesi i motivi della mancata esclusione di	
	Tenuta Umbra dalla procedura - va pure posto in particolare evidenza che	
	costui, in questa sede, non ha nemmeno ritenuto di rassegnare alcuna	
	deduzione sul punto specifico per spiegare e/o giustificare la sua condotta di	
	servizio, preferendo, piuttosto, concentrare e dirigere principalmente la propria	
	difesa sulla richiesta di sospensione del giudizio e sull'inutilizzabilità del	
	compendio probatorio formatosi in sede penale, benché la circostanza dell'aver	
	Tenuta Umbra inviato la p.e.c. tardiva al suo indirizzo personale senza alcuna	
	valida giustificazione, sia venuta in evidenza esclusivamente nel corso dei	
	lavori della sopra richiamata Commissione regionale di revisione e non già,	
	dunque, all'esito delle indagini preliminari svolte dalla Procura della	
	Repubblica di Bari.	
	Per vero, reputa il Collegio che la suddetta inammissibile ed illegittima	
	inclusione nell'elenco delle ditte ammesse alla fase intermedia della	
	valutazione della documentazione tecnico-amministrativa (e quindi - si ripete	
	- in quello delle ditte ammesse al finanziamento con il conseguente diritto ad	
	20	

	ottenere la concessione dell'anticipazione) non può che inquadarsi nel	
	contesto dell'inequivocabile e inammissibile contiguità di rapporti ed intreccio	
	di relazioni tra i suddetti funzionari e la società convenuta (assai	
	verosimilmente riconducibile ad una sottostante rete di accordi collusivi),	
	quale obbiettivamente emergente dal corredo probatorio versato in atti dal	
	Procuratore regionale, come formatosi nel procedimento penale	
	(intercettazioni, captazioni ambientali, interrogatori, sommarie informazioni	
	testimoniali e perquisizioni domiciliari), che, come noto, per pacifica	
	giurisprudenza, è autonomamente valutabile da questo giudice secondo il suo	
	libero convincimento.	
	Quanto, infine, alla responsabilità della società percettrice Tenuta Umbra e del	
	suo amministratore unico all'epoca della contestata vicenda, Matteo Fasanella,	
	va, in primo luogo, evidenziato che, come costantemente affermato sia dalla	
	Corte regolatrice della giurisdizione sia dal Giudice contabile, sussiste il	
	rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici,	
	indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro	
	sia svolta (cfr., ex plurimis, C. Cass., ord. n. 4511/2006).	
	Il soggetto destinatario del contributo, infatti, concorrendo alla realizzazione	
	di un programma della pubblica amministrazione, instaura con la stessa un	
	rapporto di servizio funzionale, sicché il beneficiario assume, ai fini della	
	giurisdizione contabile, la stessa posizione propria di un dipendente o	
	amministratore pubblico (Cass. S.U., ord. n. 5019/2010; C. conti, sez. giur.	
	Lombardia, sent. n. 1316/2000).	
	Sviando le risorse pubbliche, il privato percettore realizza, infatti, un danno	
	erariale, sia perché, con il proprio comportamento impedisce la corretta	
	21	

	realizzazione dello scopo perseguito dall'amministrazione, sia perché sottrae	
	ad altri possibili destinatari il finanziamento erogatogli, e di tale lesione	
	patrimoniale deve dunque rispondere innanzi al giudice contabile (Cass. S.U.,	
	n. 4511/2006 cit.; id., n. 19815 e n. 14825 del 2008).	
	Va inoltre evidenziato che, come pure precisato dalla giurisprudenza, nelle	
	ipotesi in cui beneficiaria del finanziamento pubblico sia una società, l'azione	
	dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti ben può essere	
	esercitata anche nei confronti delle persone fisiche rivestenti la qualità di	
	amministratore o, comunque, di effettivo <i>dominus</i> della persona giuridica che	
	abbia svolto un ruolo diretto e determinante ai fini della percezione indebita	
	del finanziamento pubblico, come avvenuto, per l'appunto, nel caso di specie.	
	Invero, non vi è alcun dubbio sulla piena consapevolezza da parte di	
	quest'ultimo, nella veste di amministratore unico della società, della palese	
	illegittimità dell'ammissione della società amministrata al prosieguo della	
	procedura.	
	Ciò che risulta comprovato, all'evidenza:	
	- dalla circostanza che, pur essendo stata presentata la documentazione	
	chiaramente fuori termine con p.e.c. del 18 giugno 2018, in quella sede non è	
	stato dedotto alcuna elemento probatorio, come sarebbe stato assai agevole e	
	necessario, per dimostrare le circostanze addotte a giustificazione del ritardo	
	(asserita non recapitabilità della prima p.e.c. di trasmissione della	
	documentazione alla casella dedicata, per essere quest'ultima risultata	
	“piena”), né sono stati indicati i motivi per cui essa era stata inoltrata alla	
	casella p.e.c. del Responsabile della sottomisura, piuttosto che a quella della	
	Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia, come tassativamente	
	22	

	previsto dalla DdAG n. 108/2018;	
	- dalla circostanza che alcuna scusante e/o precisazione risulta essere stata	
	nemmeno fornita all'atto dell'irrituale deposito cartaceo della stessa	
	documentazione presso quest'ultimo Ufficio il successivo 17 luglio 2018, né	
	sulle ragioni per le quali si era determinato in tal senso dopo un così lungo	
	periodo di tempo (1 mese circa);	
	- infine, dal rilievo che nessuna valida prova del suddetto asserito impedimento	
	tecnico che aveva determinato il mancato recapito tempestivo della p.e.c.	
	presso la casella dedicata della Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali	
	di Foggia, è stata nemmeno prodotta a sostegno del reclamo avverso la nota	
	della Regione, con cui, in conformità alle conclusioni della suddetta	
	Commissione regionale di verifica, era stato preannunciato l'avvio del	
	procedimento di annullamento dei provvedimenti di ammissibilità e di	
	concessione dell'aiuto.	
	Non può, d'altra parte, omettersi di considerare che il rinvenimento presso il	
	domicilio del Mazzini, all'esito della perquisizione effettuata in data 6	
	novembre 2020 (vale a dire 18 giorni prima del pagamento dell'anticipazione	
	di che trattasi) di un assegno bancario di € 10.000, postdatato al 31 dicembre	
	2020, in favore di quest'ultimo, tratto su un conto corrente intestato a Tenuta	
	Umbra (dazione ammessa, peraltro, dallo stesso Fasanella nel corso	
	dell'interrogatorio delegato alla Guardia di Finanza) rafforza viepiù quel	
	quadro di grave, censurabile e dolosa connivenza a cui si è accennato in	
	precedenza, inducendo, invero, a ritenere che trattavasi, più verosimilmente,	
	come ipotizzato in sede penale (cfr. capo di imputazione n. 16 dell'Ordinanza	
	di applicazione di misure cautelari n. 127/2021) proprio dell'illecita	
	23	

	remunerazione dell'indebita ammissione di Tenuta Umbra al prosieguo della	
	procedura di concessione dell'aiuto finanziario in questione.	
	In conclusione, tutti i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, per questa	
	posta di danno, in conformità alla pretesa attrice.	
	<u>5. – Seconda partita di danno: il contributo complessivo di € 199.055,02</u>	
	<u>(anticipazione e saldo) erogato per il finanziamento degli interventi relativi alla</u>	
	<u>misura 227 - azioni 1 e 3, del PSR Puglia - Programmazione 2007/2013.</u>	
	Questa seconda posta di danno viene dedotta da parte attrice sulla base delle	
	risultanze di un'autonoma attività ispettiva a fini fiscali svolta dalla Tenenza	
	della Guardia di Finanza di Vieste nei confronti del Consorzio "Biase-	
	Fasanella" e della cooperativa Apulia Verde a.r.l. (entità aziendali, entrambe	
	ricongducibili anch'esse, così come "Tenuta Umbra", al Fasanella Matteo),	
	delle quali è stata prontamente notiziato il Nucleo PEF di Bari (che svolgeva	
	in concomitanza le indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Bari),	
	che le ha poi compendiate nella C.N.R., all'uopo allegandovi i verbali redatti	
	dal Reparto territoriale.	
	La suddetta verifica fiscale aveva infatti disvelato che per la quasi totalità delle	
	fatture emesse dal Consorzio "Biase-Fasanella" nei confronti di "Tenuta	
	Umbra" e da questa esposte a giustificazione delle domande di pagamento	
	presentate, non vi era evidenza del relativo incasso finanziario, giungendosi	
	all'ovvia conclusione che trattavasi di fatture soggettivamente ed	
	oggettivamente false e, in quanto tali, relative a prestazioni inesistenti.	
	Era inoltre emersa, più in generale, l'assoluta inattendibilità della contabilità	
	del Consorzio "Biase-Fasanella" (che risultava essere stato l'unico esecutore	
	dei lavori apparentemente effettuati nei confronti di Tenuta Umbra), essendo	

	stato pure accertato che esso operava in maniera analoga (mediante	
	mere “...operazioni bancarie di giroconto...”) nei casi in cui risultava essere	
	stato il destinatario diretto del finanziamento, con la complicità, questa volta,	
	di un'altra cooperativa sempre riferibile al Fasanella Matteo (Apulia Verde),	
	senza che, in buona sostanza, vi fosse mai stato effettivo esborso di danaro da	
	parte del committente dei lavori.	
	Pure determinante era risultato il riscontro dell'assoluta assenza di un'adeguata	
	organizzazione aziendale (per numero di personale, strutture e mezzi d'opera),	
	tale da giustificare l'effettuazione di una così consistente entità di lavori.	
	Ritiene il Collegio, che non vi siano motivi per disattendere le puntuali,	
	documentate e, come tali, inoppugnabili conclusioni cui è pervenuta la Guardia	
	di Finanza all'esito della verifica fiscale eseguita nei confronti delle aziende	
	del Fasanella (pure recepite in sede penale con l'imputazione di truffa per il	
	conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640 bis c.p. nei confronti di	
	costui, nella qualità di Presidente del C.d.a. del Consorzio “Biase-Fasanella”,	
	del legale rappresentate p.t di Tenuta Umbra e del tecnico che aveva presentato	
	le domande di pagamento (cfr. capo n. 19 dell'Ordinanza di applicazione di	
	misure cautelari n. 127/2021), onde, per ciò che rileva in questa sede, ne	
	consegue, in tutta e lampante evidenza, la sussistenza del danno in questione	
	patito da Agea, in misura pari all'intero finanziamento (€ 199.055 in c.t.)	
	indebitamente e fraudolentemente percepito da Tenuta Umbra.	
	Quanto ai soggetti chiamati a risponderne in solido tra loro (Fasanella Matteo,	
	la società percettrice, in persona del suo attuale legale rappresentate ed i	
	funzionari regionali Mazzini e Vacca), ritiene il Collegio che non vi sia dubbio,	
	innanzitutto, sulla responsabilità dei primi due.	

Al riguardo, nel richiamare quanto si è già avuto modo di osservare al paragrafo che precede in ordine alla responsabilità di Tenuta Umbra, deve qui aggiungersi, con specifico riferimento alla posizione del Fasanella Matteo, che questi, per il danno all'esame, è stato chiamato in qualità di vero e proprio artefice del marchingegno truffaldino concertato tra le due società coinvolte (in quanto effettivo *dominus* delle stesse, sulla scorta delle inequivocabili risultanze documentali agli atti) che ha consentito, mediante la presentazione di falsa documentazione attestante il sostenimento di costi inesistenti, il fraudolento ottenimento da parte di Tenuta Umbra del contributo pubblico in palese violazione normativa regolatrice, così evidentemente vanificandosi la finalità pubblica perseguita dall'Amministrazione erogatrice.

Va inoltre evidenziato che - come già chiarito, anche in questo caso, al paragrafo che precede - in ipotesi congeneri, l'azione risarcitoria dinanzi alla Corte dei conti ben può essere esercitata anche nei confronti delle persone fisiche rivestenti la qualità di effettivo *dominus* della persona giuridica; ciò in quanto la percezione del contributo con mezzi fraudolenti e/o la sua successiva distrazione dalle finalità di interesse pubblico a scopi personali, determinano la rottura dello "schermo" societario, comportando l'imputazione a costoro di una autonoma responsabilità nella gestione delle pubbliche risorse (Corte dei conti, sez. giur. Umbria, sent. n.14/2021, sez. giur. Puglia, sent. 764/2018).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il convenuto Mazzini, avendo costui sottoscritto, in data 17 luglio 2017 (in contraddittorio, per l'appunto, con il Fasanella Matteo, che nel frattempo aveva assunto la carica di amministratore unico di Tenuta Umbra), il "*Verbale di controllo per l'accertamento della regolare esecuzione degli interventi*", come risulta dal

	verbale della Commissione Regionale di verifica, di cui si è detto al paragrafo	
	precedente (cfr. pag. 19 dell’atto di citazione).	
	Invero, alla luce del fatto che quasi tutte le fatture emesse dal Consorzio	
	“Biase-Fasanella” sono risultate false per la mancata registrazione in	
	contabilità dei rispettivi incassi (con conseguente inesistenza delle prestazioni	
	ivi documentate) è del tutto evidente che alcun vero controllo (<i>in loco</i> e/o	
	cartolare, mediante ad esempio produzione di documentazione fotografica)	
	sulla “...regolarità dei interventi...” è stata in realtà effettuata, ch�, altrimenti,	
	la frode sarebbe venuta sicuramente alla luce.	
	Se a questo si aggiunge, che - come emerge dal corposo quadro probatorio	
	acquisito nel corso delle indagini preliminari svolte dal Requirente penale - il	
	Mazzini aveva rapporti di stretta frequentazione con il Fasanella, sicch� era	
	perfettamente a conoscenza che il Consorzio che aveva emesso le fatture	
	(false) era riconducibile allo stesso soggetto (Fasanella) che controfirmava in	
	quel momento con lui il verbale, in veste, questa volta, di amministratore unico	
	di Tenuta Umbra, sembra assai probabile al Collegio che tra i due fosse stato	
	stipulato, anche in questo caso un <i>pactum sceleris</i> , come, per la verit�, risulta	
	essere stato imputato a costoro in sede penale in relazione a molteplici	
	congeneri fattispecie.	
	N� a diverse conclusioni pu� condurre la circostanza che, per questa vicenda,	
	non sia stato elevato uno specifico capo di imputazione per reati corruttivi a	
	carico del Mazzini e del Fasanella (cfr. ordinanza n. 127/2021 di applicazione	
	delle misure cautelari), ove si consideri che il suddetto verbale di regolare	
	esecuzione, con ogni probabilit�, non � stato rinvenuto e/o acquisito nel corso	
	delle attivit� investigative condotte dalla Guardia di Finanza (esso, infatti, a	
	27	

	quanto consta, è stato consultato e richiamato per la prima volta dalla suddetta	
	Commissione regionale, dopo che le indagini preliminari si erano già	
	concluse).	
	Quanto, infine, al Vacca, osserva, in primo luogo, il Collegio che parte attrice	
	contesta testualmente a questo convenuto in relazione alla vicenda che ne	
	occupa di aver “...attribuito [a Tenuta Umbra] un punteggio superiore	
	(inspiegabilmente) a quello che la ditta stessa si era attribuita...” (cfr. pag.	
	48 dell’atto di citazione), vale a dire una condotta risalente ad una fase	
	precedente dell’articolato procedimento amministrativo finalizzato alla	
	concessione del contributo pubblico di che trattasi (quello, cioè,	
	dell’attribuzione del punteggio ai fini dell’ammissibilità delle domande	
	presentate dalle aziende) e, quindi, in alcun rapporto causale diretto con la	
	successiva fase della sua liquidazione e corresponsione a seguito della	
	presentazione della documentazione contabile, nella quale è unicamente e	
	chiaramente ravvisabile, secondo l’impostazione accusatoria, l’immediato	
	antecedente etiologico del danno che ne occupa.	
	Né, comunque, è stato spiegato - per quanto ciò possa in effetti rilevare - quale	
	eventuale incidenza abbia avuto questa attribuzione di maggior punteggio ai	
	fini dell’utile inserimento di Tenuta Umbra nella graduatoria finale delle ditte	
	ammesse al finanziamento, essendosi il Procuratore regionale limitato, sul	
	punto specifico (cfr. pagg. da 27 a 34 dell’atto di citazione) a trascrivere parte	
	del verbale in data 19 dicembre 2022 della più volte richiamata Commissione	
	regionale di verifica, nel quale, a sua volta (cfr. doc. n. 29.1 della produzione	
	di parte attrice), nulla viene detto al riguardo.	
	In definitiva, non essendo stato contestato alcunché al Vacca con riguardo alla	
	28	

	fase di controllo amministrativo prodromica al pagamento dell'aiuto, che qui	
	esclusivamente rileva (nulla, peraltro, risultando in tal senso dagli atti incartati	
	al fascicolo di causa), questo convenuto deve essere mandato assolto da ogni	
	responsabilità in relazione alla posta di danno di cui trattasi.	
	6.- Come riferito in punto di fatto, il Procuratore regionale, ai fini della	
	quantificazione del danno, ha aggiunto agli importi dei finanziamenti	
	illecitamente percepiti da Tenuta Umbra (€ 100.000 + € 199.055, per un totale	
	complessivo di € 299.055) ed in conformità a quanto comunicato da AGEA, la	
	somma di € 22.902, 52, a titolo indistinto, “...di interessi al 4 aprile 2023 e	
	della maggiorazione del 10% sugli importi erogati a titolo di anticipo...” (cfr.	
	pag. 44 dell'atto di citazione).	
	Ritiene il Collegio, in coerenza con la giurisprudenza di questa Sezione (cfr.	
	sent. n. 669/2021) di non poter convenire con l'impostazione accusatoria.	
	Invero, l'Ordinamento europeo introduce di regola, a tutela degli interessi	
	finanziari dell'Unione Europea, disposizioni - talvolta doppiate da quelle di	
	diritto interno - che prevedono determinate sanzioni e l'applicazione di	
	interessi, talvolta superiori a quelli legali (nel caso di specie, trattasi invece di	
	interessi legali, come si rileva dalle note di AGEA depositate in atti), per	
	contrastare le pratiche e/o le condotte elusive volte ad ottenere la concessione	
	di contributi economici in assenza dei requisiti richiesti dalle normative di	
	riferimento.	
	Ma tali interessi e sanzioni, com'è evidente, rispondendo alla regola della	
	responsabilità da inadempimento dell'obbligazione contrattuale, possono	
	essere applicate esclusivamente dall'Ente concedente il finanziamento nei	
	confronti del percettore indebito di contributi pubblici e non possono, pertanto,	
	29	

	concorrere a determinare l'entità del danno dedotto con l'azione di	
	responsabilità amministrativa che - com'è noto - è soggetta a regole sue	
	proprie, tra cui quella secondo cui la pretesa azionata dal Procuratore regionale	
	ha ad oggetto un debito di valore, e non un debito strettamente nascente dal	
	titolo fondante l'erogazione del contributo illegittimamente erogato.	
	E ciò, tanto più quando, come nel caso di specie, l'azione sia esercitata	
	congiuntamente anche nei confronti dei funzionari pubblici che abbiano	
	concorso, con proprie condotte illecite, all'indebita percezione del	
	finanziamento.	
	Ne consegue che avanti a questa Corte, può essere chiesto in restituzione a	
	titolo risarcitorio solo l'importo corrispondente a quello del contributo	
	indebitamente concesso e percepito, maggiorato di rivalutazione monetaria	
	calcolata a decorrere dalla data del pagamento fino alla pubblicazione della	
	decisione, oltre interessi legali da quest'ultima e sino al soddisfo.	
	A quanto precede è appena il caso di soggiungere, com'è agevolmente	
	desumibile dal chiaro inciso di cui all'art. 133, comma 1 del Codice di giustizia	
	contabile che il potere (giurisdizionale) di irrogare una sanzione pecuniaria	
	(nel che si risolverebbe, nei fatti, un'eventuale condanna al risarcimento di un	
	danno comprensivo della suddetta sanzione del 10% oltreché di maggiori	
	interessi legali) è attribuito alla Corte dei conti, in aggiunta all'ordinaria	
	cognizione in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, nei	
	solli casi espressamente previsti dalla legge.	
	7.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dei	
	convenuti, con nota della Segreteria in calce.	
	Non si fa luogo ad alcuna liquidazione ai sensi dell'art. 31 comma 2 del Codice	

di giustizia contabile in favore del difensore del convenuto Vacca Giuseppe, essendo stato costui ritenuto responsabile, ancorché *in parte qua*, del danno complessivo dedotto in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 37446, del registro di Segreteria dichiara la contumacia dei convenuti TENUTA UMBRA Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, in persona del l.r.p.t e di FASANELLA Matteo e, in parziale accoglimento della formulata domanda risarcitoria così decide:

a) condanna VACCA Giuseppe, MAZZINI Lorenzo, TENUTA UMBRA - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, in persona del l.r.p.t e **FASANELLA Matteo**, in solido tra loro, al pagamento in favore di AGEA della somma di € 100.000,00 (centomilaeuro/00) per il titolo di cui al paragrafo n. 4 della parte motiva, oltre rivalutazione monetaria dal 24 novembre 2020 e sino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e sino al soddisfo;

b) condanna MAZZINI Lorenzo, TENUTA UMBRA - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in persona del l.r.p.t. e **FASANELLA Matteo**, in solido tra loro, al pagamento in favore di AGEA della somma di € 199.055,00 (centonovantanovemilacinquantacinqueeuro/00) per il titolo di cui al paragrafo n. 5 della parte motiva, oltre rivalutazione monetaria dall'11 settembre 2017 (data di pagamento dell'ultima *tranche* a titolo di saldo) e sino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e sino al soddisfo;

